



Allegato sub 1 delibera consiliare n. 14 dd. 31.07.2017

ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO LOCALE E LA COESIONE TERRITORIALE DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO



L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di, tra :

- Provincia autonoma di Trento (appresso per brevità anche “**PAT**”), rappresentata dall'Assessore alla coesione territoriale, urbanistica, enti locali ed edilizia abitativa, geom. Carlo Daldoss;
- Presidente della Comunità della Valsugana e Tesino (appresso per brevità anche “**Comunità**”), rappresentata da Attilio Pedenzini;
- Comuni di:

Comune di Bieno	Guerri Luca	Sindaco
Comune di Borgo Valsugana	Dalledonne Fabio	Sindaco
Comune di Carzano	Castel Pietra Cesare	Sindaco
Comune di Castel Ivano	Vesco Alberto	Sindaco
Comune di Castello Tesino	Boso Ivan	Sindaco
Comune di Castelnuovo	Lorenzin Ivano	Sindaco
Comune di Cinte Tesino	Buffa Angelo	Sindaco
Comune di Grigno	Fogarotto Leopoldo	Sindaco
Comune di Novaledo	Margon Diego	Sindaco
Comune di Ospedaletto	Felicetti Ruggero	Sindaco
Comune di Pieve Tesino	Gioseffi Carola	Sindaco
Comune di Roncegno Terme	Montibeller Mirko	Sindaco
Comune di Ronchi Valsugana	Ganarin Federico M.	Sindaco
Comune di Samone	Giampiccolo Andrea	Sindaco
Comune di Scurelle	Ropelato Fulvio	Sindaco
Comune di Telve	Trentin Fabrizio	Sindaco
Comune di Telve di Sopra	Colme Ivano	Sindaco
Comune di Torcegno	Campestrini Ornella	Sindaco

(appresso per brevità “**Comuni**”)

Enti appresso complessivamente indicate come “**Parti**”.

Visti:

- l'art. 9, comma 2 *quinquies*, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, istitutivo del fondo strategico territoriale;
- le deliberazioni di Giunta provinciale del 22 luglio 2016, n. 1234 e del 16 dicembre 2016, n. 2310, relative al fondo strategico territoriale di cui al predetto art. 9, comma 2 *quinquies*, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- gli artt. 17 *decies* e seguenti della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 disciplinanti il processo partecipativo;



- la deliberazione della Giunta provinciale di data 2 dicembre 2016, n. 2153, istitutiva dell’Autorità per la partecipazione locale (appresso per brevità anche “**Autorità**”),
- l’art. 65 del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25, in materia di accordo di programma;
- la relazione conclusiva di data 28.06.2017, acquisita agli atti su protocollo 9006-A di data 29.06.2017, dell’Autorità sul processo partecipativo attivato dalla Comunità in esecuzione della deliberazione di Giunta provinciale 22 luglio 2016, n. 1234;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 943 del 16 giugno 2017;
- il verbale di data 29.06.2017 protocollo n, della conferenza di cui al predetto art. 65 comma 3, del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. di data, di approvazione dell’accordo di programma ex art. 9, comma 2 quinquies, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità della Valsugana e Tesino;
- la deliberazione del Consiglio della Comunità n. di data, di approvazione dell’accordo di programma ex art. 9, comma 2 quiquies, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità della Valsugana e Tesino.;
- le seguenti deliberazioni, di approvazione dell’accordo di programma ex art. 9, comma 2 quiquies, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità della Valsugana e Tesino:

Comune di Bieno	deliberazione Consiglio/Giunta n. di data
Comune di Borgo Valsugana	deliberazione Consiglio/Giunta n. di data
Comune di Carzano	deliberazione Consiglio/Giunta n. di data
Comune di Castel Ivano	deliberazione Consiglio/Giunta n. di data
Comune di Castello Tesino	deliberazione Consiglio/Giunta n. di data
Comune di Castelnuovo	deliberazione Consiglio/Giunta n. di data
Comune di Cinte Tesino	deliberazione Consiglio/Giunta n. di data
Comune di Grigno	deliberazione Consiglio/Giunta n. di data
Comune di Novaledo	deliberazione Consiglio/Giunta n. di data
Comune di Ospedaletto	deliberazione Consiglio/Giunta n. di data
Comune di Pieve Tesino	deliberazione Consiglio/Giunta n. di data
Comune di Roncegno Terme	deliberazione Consiglio/Giunta n. di data
Comune di Ronchi Valsugana	deliberazione Consiglio/Giunta n. di data
Comune di Samone	deliberazione Consiglio/Giunta n. di data
Comune di Scurelle	deliberazione Consiglio/Giunta n. di data
Comune di Telve	deliberazione Consiglio/Giunta n. di data
Comune di Telve di Sopra	deliberazione Consiglio/Giunta n. di data



Comune di Torcegno

deliberazione Consiglio/Giunta n. di data

Considerato:

- che con la deliberazione di Giunta provinciale n. 1234/2016, tra l'altro, sono state individuate ed impegnate per ciascuna Comunità le risorse provinciali costituenti il Fondo Strategico Territoriale di cui all'art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006, fondo destinato a finanziare progetti di sviluppo locale e coesione territoriale;
- che in esecuzione della predetta deliberazione di Giunta provinciale n. 1234/2016, è stato attivato e avviato un tavolo tecnico di percorso partenariale presso la Comunità della Valsugana e Tesino, aperto alla parti portatrici di interessi e di conoscenze rilevanti, nelle forme, concordate dalle parti, dello strumento partecipativo del "world café" svoltosi in data 09 novembre 2016;
- che anche alla luce delle risultanze dei lavori del predetto "world café", la Comunità ha successivamente individuato i temi ritenuti dalla stessa più strategici per il proprio territorio con conseguente attivazione del processo partecipativo innanzi all'Autorità svoltosi in data 05 maggio 2017, attraverso lo strumento partecipativo dell'OST (Open Space Technology);
- che in data 29.06.2017, si è tenuta a Borgo Valsugana presso la sede della Comunità sita in P.tta Ceschi, 1, la conferenza di cui all'art. 65, comma 3, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPR. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPR. 3 aprile 2013 n. 25, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Parti per verificare la possibilità di concordare il presente accordo di programma.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

si conviene e si stipula, fra le Amministrazioni interessate, il seguente accordo di programma (appresso per brevità anche "Accordo").

ART. 1 – PREMESSE.

1. Le premesse ("Visti" e "Considerato") costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA.

1. L'Accordo ha come oggetto la realizzazione del programma di interventi di cui alla tabella allegato "A" al presente, quale parte integrante e sostanziale dello stesso.



2. Al finanziamento del programma di interventi di cui al precedente comma si provvede con le risorse e le modalità di cui al successivo art. 4.

ART. 3 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.

1. In ossequio al principio di leale collaborazione tra enti pubblici, le Parti si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, ad esperire e dare seguito con sollecitudine ed efficacia a tutti gli atti ed i provvedimenti necessari, opportuni e comunque occorrenti alla realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo.

2. La realizzazione di ogni singolo intervento spetta all'ente competente per legge alla realizzazione dello stesso.

3. Le Parti, considerata la natura programmatoria del presente Accordo, si danno reciprocamente atto che:

- a) la sottoscrizione dello stesso **non** equivale a riconoscimento e/o concessione, da parte degli enti sottoscrittori, delle condizioni, di fatto e di diritto, necessari alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, permessi, nulla osta, concessioni, atti autorizzativi comunque richiesti e previsti dalla legge;
- b) **nessuna** responsabilità può essere avanzata all'ente responsabile dei singoli interventi individuato ai sensi del precedente comma secondo, qualora, nonostante il rispetto del principio di reciproca collaborazione di cui al primo comma del presente articolo, taluno degli interventi di cui all'art. 2 risultasse non realizzabile per impossibilità, di fatto o di diritto, di conseguire permessi, nulla osta, concessioni, atti autorizzativi comunque richiesti e necessari per legge;
- c) gli interventi oggetto del presente Accordo devono considerarsi ciascuno in modo **autonomo** e indipendente sicché ogni impedimento all'attuazione di un singolo intervento non produce effetti rispetto agli altri;
- d) gli interventi oggetto del presente Accordo di competenza a qualsiasi titolo della PAT, sono subordinati alla previsione degli stessi negli appositi strumenti di programmazione della medesima PAT. Le Parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione del presente Accordo da parte della PAT non costituisce obbligo o impegno per quest'ultima all'introduzione dei predetti interventi negli strumenti di programmazione provinciale;
- e) fatto salvo quanto previsto al comma primo del successivo art. 4, in merito all'impiego di fonti ulteriori di finanziamento, le parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione



del presente Accordo non comporta per la PAT l'assunzione di alcun obbligo o impegno a reperire ulteriori risorse qualora quelle già costituenti l'attuale dotazione del Fondo risultino insufficienti alla realizzazione degli interventi di cui allegato (A);

- f) gli importi indicati in relazione ai singoli interventi di cui allegato (A) devono considerarsi meramente indicativi in quanto l'effettivo ammontare degli stessi risulterà dal provvedimento della Comunità di ammissione a finanziamento del singolo intervento.

ART. 4 – FINANZIAMENTO E MODALITÀ OPERATIVE.

1. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che al finanziamento degli interventi di cui all'allegato (A) del presente Accordo, oltre che le risorse del Fondo strategico territoriale di cui alla deliberazione di Giunta provinciale del 22 luglio 2016, n. 1234 (appresso per brevità "Fondo"), possono concorrere anche risorse provenienti da fonti di finanziamento ulteriori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fonti europee, nazionali, provinciali, locali, etc.). Ciò vale sia con riferimento alle opere già oggetto di finanziamento per la quota parte a carico dei comuni così come risultante dal succitato allegato A, sia con riferimento alle opere di prossima inseribilità in relazione alla disponibilità finanziaria delle parti. L'impiego delle risorse provenienti da fonti di finanziamento ulteriori rispetto al Fondo deve avvenire, compatibilmente con le specifiche disposizioni previste dalle discipline di tali ulteriori fonti di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

2. Con successivi provvedimenti, anche diversi, la Comunità dà corso, in relazione alle risorse disponibili, all'ammissione a finanziamento degli interventi individuati, salvo quanto previsto al presente articolo. Ai fini dell'ammissione a finanziamento i Comuni indicati come beneficiari degli interventi dovranno presentare alla Comunità il progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 15 della L.P. 26/93 e s.m., la deliberazione, adottata dall'organo competente, di approvazione dello stesso e le dichiarazioni di coerenza dell'intervento nell'ambito degli strumenti di programmazione finanziaria e territoriale. La documentazione progettuale sarà sottoposta a valutazione tecnico-amministrativa.

3. La Comunità, fatte salve le disposizioni di cui al precedente comma 2, stabilisce in via autonoma con atto del Consiglio, successivo alla stipulazione del presente Accordo, i criteri in base ai quali regolamentare le modalità del finanziamento dei singoli interventi di cui all'allegato (A) del presente Accordo.

ART. 5 – ENTE CAPOFILA.

1. Considerato l'oggetto e le finalità del presente Accordo, il ruolo di ente capofila con funzioni di coordinamento operativo e di impulso è riconosciuto alla Comunità.



2. All'ente capofila, fatte salve le competenze e le responsabilità dei singoli enti di cui al precedente art. 3, competono tutte le azioni necessarie ed opportune all'attuazione del presente Accordo.

ART 6 - APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFICACIA E DURATA.

1. Il presente accordo di programma sottoscritto, con firma digitale, dalla P.AT., dalla Comunità e dai Comuni, produrrà i propri effetti, ai sensi dell'art. 65 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPREg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPREg. 3 aprile 2013 n. 25, dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione T.A.A.

2. Alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione provvede con proprio atto il Presidente della Comunità.

3. Il presente Accordo produce effetti fino alla realizzazione del programma di interventi oggetto dello stesso.

4. Eventuali modifiche al presente Accordo possono risultare solo per iscritto e con sottoscrizione di tutte le Parti. Alle eventuali modifiche si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.

Letto, accettato, sottoscritto digitalmente.

Borgo Valsugana, _____

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

Pedenzini Attilio

Presidente

COMUNE DI BIENO

Guerri Luca

Sindaco

COMUNE DI BORGO VALSUGANA

Dalledonno Fabio

Sindaco

COMUNE DI CARZANO

Castelpietra Cesare

Sindaco

COMUNE DI CASTEL IVANO

Vesco Alberto

Sindaco



COMUNE DI CASTELLO TESINO	Boso Ivan	Sindaco
COMUNE DI CASTELNUOVO	Lorenzin Ivano	Sindaco
COMUNE DI CINTE TESINO	Buffa Angelo	Sindaco
COMUNE DI GRIGNO	Fogarotto Leopoldo	Sindaco
COMUNE DI NOVALEDO	Margon Diego	Sindaco
COMUNE DI OSPEDALETTO	Felicetti Ruggero	Sindaco
COMUNE DI PIEVE TESINO	Gioseffi Carola	Sindaco
COMUNE DI RONCEGNO TERME	Montibeller Miko	Sindaco
COMUNE DI RONCHI VALSUGANA	Ganarin Federico Maria	Sindaco
COMUNE DI SAMONE	Giampiccolo Andrea	Sindaco
COMUNE DI SCURELLE	Ropelato Fulvio	Sindaco
COMUNE DI TELVE	Trentin Fabrizio	Sindaco
COMUNE DI TELVE DI SOPRA	Colme Ivano	Sindaco
COMUNE DI TORCEGNO	Campestrini Ornella	Sindaco

ALLEGATO "A" DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DELLA COMUNITA' VALSUGANA E TESINO.

ENTE	INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO	FONDO (76,25%)	A CARICO DEL/DEI COMUNE/I (23,75%)	DIFFERENZA A CARICO DI:
Bieno	Percorso ciclopedonale Lusumina	€150.000,00	€114.374,16	€35.625,84	Bieno
Castelnuovo	Bike park	€600.000,00	€457.496,64	€142.503,36	Castelnuovo-Borgo Valsugana
Grigno	Strada degli altipiani	€300.000,00	€228.748,32	€71.251,68	Grigno
Ospedaletto	Connessione ciclabile della Valsugana con il centro urbano	€250.000,00	€190.623,60	€59.376,40	Ospedaletto
Pieve Tesino	Percorso di mountain bike Pieve Tesino/Castel Ivano	€50.000,00	€38.124,72	€11.875,28	Pieve Tesino
Scurelle	Connessione ciclabile della Valsugana con il centro urbano	€400.000,00	€304.997,76	€95.002,24	Scurelle
Scurelle - Castelnuovo	Motopark valsugana	€150.000,00	€114.374,16	€35.625,84	Scurelle-Castelnuovo
Telve-Telve di Sopra-Carzano	Valtrighetta e collegamento rete elettrica Val Calamento	€877.020,00	€668.722,84	€208.297,16	Telve, Telve di sopra, Carzano
Castel Ivano	Palestra di arrampicata sportiva	€464.312,25	€354.035,49	€110.276,76	Castel Ivano
Castello Tesino	Colle Sant'Ippolito	€120.000,00	€91.499,33	€28.500,67	Castello Tesino
Cinte Tesino	Parco avventura	€180.000,00	€137.248,99	€42.751,01	Cinte Tesino
Novaledo	Malga Broi	€130.000,00	€99.124,27	€30.875,73	Novaledo
Roncegno Terme	Trenca	€250.000,00	€190.623,60	€59.376,40	Roncegno Terme
Ronchi Valsugana	Malga Prima Busa	€140.500,00	€107.130,46	€33.369,54	Ronchi Valsugana
Samone	Recupero aree boscate	€100.000,00	€76.249,44	€23.750,56	Samone
Telve di Sopra	Malga Casabolenga	€150.000,00	€114.374,16	€35.625,84	Telve di sopra
Torcegno	Strada Ponte Cugno-Stallon	€250.000,00	€190.623,60	€59.376,40	Torcegno
Comunità (*)	Collegamento ciclabile con il Tesino	€600.000,00	€0,00	€0,00	Castello, Pieve, Cinte, Bieno, Castel Ivano
Comunità (*)	Scuola alberghiera e alta formazione	€300.000,00	€0,00	€0,00	Roncegno Terme
Comunità (*)	Rete turismo/cultura/territorio	€500.000,00	€0,00	€0,00	Comunità
TOTALI		€5.961.832,25	€3.478.371,55	€1.083.460,70	
Fondo strategico al 20 aprile 2017			€3.478.371,55		

(*) OPERE DI PROSSIMA INSERIBILITA' IN RELAZIONE ALLA DISPONIBILITA' FINANZIARIA

